

ENTI LOCALI

Falso in bilancio per gli ENTI LOCALI

06/09/2018 | di [Giuseppe Cambria](#)

Il bilancio consuntivo degli ENTI LOCALI è un atto pubblico rilevante, esaminato e approvato dal Consiglio, avente anche valenza esterna perché è destinato a tutti i portatori di interesse, con il fine di rappresentare i risultati gestionali della *res publica*. In quanto documento rappresentativo di dati, è del tutto evidente che possa essere oggetto di falsificazione sia materiale che ideologica da parte dei funzionari e degli amministratori pubblici.



Il reato di **falso ideologico** in atto pubblico scaturisce dall'adozione di atti interni con funzione attestativa o probatoria esterna, necessari per formare un atto più complesso come il **rendiconto di gestione**, con l'intento di distorcere la reale situazione economica e finanziaria dell'ente pubblico.

Tale reato rientra tra quelli contemplati contro la fede pubblica ed è punibile secondo le disposizioni contenute all'art. 479 c.p., norma applicabile ai **consiglieri comunali**, al **segretario generale** e all'**organo di controllo**, in quanto tutti svolgono funzioni di **pubblico ufficiale**. L'aspetto sanzionatorio di tale ipotesi di reato è contemplata all'art. 476 del codice penale, che fedelmente recita: *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"*.

Con la sentenza penale n. 14617/2018, a firma del presidente Stefano Palla e del relatore Eduardo De Gregorio, i supremi giudici hanno confermato le condanne in primo grado e in appello del **sindaco** e del **dirigente finanziario** di un Comune piemontese, i quali si sono resi responsabili di avere alterato i dati contabili del prospetto relativo al rispetto del **patto di stabilità** e di aver indotto i consiglieri comunali ad approvare, per l'anno 2010, un rendiconto di gestione falso, poiché erano state inserite maggiori entrate per oltre 6 milioni e **cancellate spese correnti** per oltre 13 milioni di euro.

Secondo i supremi giudici, nella redazione degli atti pubblici sono stati disattesi i principi portanti della **contabilità pubblica** come quelli dell'unità, della veridicità e della prudenza.

Inoltre, la Corte di Cassazione non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese a difesa del sindaco, secondo cui l'elusione del patto di stabilità riguarderebbe il solo **illecito amministrativo** punito con una sanzione pecuniaria e non anche con una sanzione penale, perché, si legge nella sentenza sopra citata, a differenza della sanzione amministrativa, quella penale colpisce le **condotte di falsificazione** effettuate dal pubblico funzionario.

Questa decisione riapre il tema sulla veridicità dei **controlli interni** e sul ruolo centrale che deve svolgere l'organo di controllo dell'ente locale, quest'ultimo chiamato a rilevare eventuali ipotesi di reato e informare tempestivamente il Consiglio dell'ente locale sull'attendibilità degli atti rilasciati dal responsabile del servizio finanziario e approvati dagli amministratori comunali.

ENTI LOCALI | [FALSO IN BILANCIO](#) |

RATIO Società. Impresa

Il periodico per la gestione giuridica, contrattuale e aziendale di società e imprese ... Scopri di più!